II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1976

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda conformemente alla direttiva 72/159/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(77/23/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che, in data 9 novembre 1976, l'Irlanda ha notificato le disposizioni da essa adottate per la fissazione del nuovo reddito da lavoro comparabile e del coefficiente di adeguamento per il 1976;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide, tenendo conto della succitata notificazione, se le disposizioni d'applicazione della direttiva stessa in vigore in Irlanda, che formano oggetto della decisione 75/100/CEE della Commissione, del 20 gennaio 1975, relativa alla riforma delle strutture agrarie in Irlanda ai sensi delle direttive 75/159/CEE e 72/160/CEE [2], soddisfano ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che i valori del reddito comparabile e del coefficiente di adeguamento fissati per il 1976 nelle succitate disposizioni sono conformi all'obiettivo dell'articolo 4 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Considerate le norme notificate il 9 novembre 1976, intese a fissare per il 1976 il reddito comparabile e il coefficiente di adeguamento, le disposizioni comunicate dal governo dell'Irlanda in data 19 settembre 1974 per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE soddisfano ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 40 del 14. 2. 1975, pag. 61.